

# Scadenze

Marzo 2020



Alla cortese attenzione dei Clienti

**PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2020**

Le principali scadenze indicate sono quelle aggiornate alla data 04/03/2020 e **potrebbero, quindi, subire successive variazioni**. L'elenco ha carattere di generalità e non può considerarsi esaustivo. Per una ulteriore e completa verifica delle scadenze relative agli adempimenti fiscali del mese, si consiglia la consultazione dello scadenziario sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenziario/main.php?mesesel=03-2020>

**CORONAVIRUS: PER LE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E I TOUR OPERATOR SONO SOSPESI DAL 2/3/2020 E FINO AL 30/4/2020 I VERSAMENTI DI RITENUTE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.**

**TALI VERSAMENTI, DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI IN UNICA SOLUZIONE, SENZA INTERESSI E SANZIONI, ENTRO IL 31/5/2020.**

**Lunedì 9 marzo**

<p><b>CERTIFICAZIONE UNICA 2020</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2020 relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>• ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e locazioni brevi;</li> </ul> <p>corrisposti nel 2019. Nella Comunicazione va inoltre specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2020 (tale informazione interessa i soli sostituti d'imposta nati nel 2020 che non hanno mai presentato la comunicazione per la ricezione telematica dei mod. 730-4).</p>
---	--

**PROROGATA AL 31 MARZO**

**Lunedì 16 marzo**

<p><b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta.</li> <li>• Versamento saldo IVA 2019, in un'unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È possibile differire il versamento fino al 30.6 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successiva al 16/03 (30/07/2020, con ulteriore 0,40%).</li> </ul>
<p><b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b></p>	<p>Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi /a progetto nuovo codice tributo 1001).</p>

<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo previdenziale da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs n. 81/2015 (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI</b>	Versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) da parte delle società di capitali nella misura di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90;</li> <li>• € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.</li> </ul>
<b>ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO</b>	Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfettaria (codice tributo 6729) dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett.a) e c), TULPS, installati entro il 29/2/2020 o non disinstallati entro il 31/12/2019.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio.

**Mercoledì 25 marzo**

<p><b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b></p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili). Con il provvedimento 25/09/2017 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici. I soggetti non obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale. I soggetti non obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</p>
---	---

**Martedì 31 marzo**

<p><b>CERTIFICAZIONE UNICA 2020</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2020 relativa:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>○ ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e locazioni brevi;</li> </ul> </li> </ul> <p>corrisposti nel 2019.</p> <p>Nella Comunicazione va inoltre specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2020 (tale informazione interessa i soli sostituti d'imposta nati nel 2020 che non hanno mai presentato la comunicazione per la ricezione telematica dei mod. 730-4).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della Certificazione Unica dei redditi 2019.</li> <li>• Consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi della certificazione Unica dei compensi / provvigioni / redditi 2019.</li> </ul>
<p><b>CERTIFICAZIONE UTILI</b></p>	<p>Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2019, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile.</p> <p>La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2019 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.</p>
<p><b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di febbraio, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui</p>

	il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato.
<b>CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT (FASE TRANSITORIA)</b>	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di febbraio, da parte dei soggetti obbligati dall’01/01/2020 alla memorizzazione/trasmissione che non dispongono del registratore telematico in servizio.
<b>ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS</b>	Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2019, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all’Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.

Cordiali saluti

Studio Marangoni Benvenuti & Associati